



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



Dipartimento Studi e Legislazione

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. N2152./FLP2009

Roma, 1 settembre 2009

NOTIZIARIO N°57

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

AMIANTO

La protezione dei lavoratori dal rischio amianto, oltre alle tipiche attività di utilizzazione, trasformazione e smaltimento di amianto, va attuata per qualunque altra attività lavorativa che comporti una esposizione al rischio specifico.

Cassazione Penale Sez. III - Sentenza n. 10527 del 10 marzo 2009

La FLP informa che la Corte di Cassazione - Sezione III Penale, con sentenza n. 10527 del 10 marzo 2009, una delle prime dopo l'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha sancito i seguenti principi:

- 1) **Le norme emanate a tutela dei lavoratori contro la esposizione alla polvere di amianto, si applicano qualunque sia l'attività lavorativa alla quale vengono adibiti i lavoratori e non solo nei casi di utilizzazione, trasformazione o smaltimento di amianto;**
- 2) **Quello che conta è la effettiva esposizione dei lavoratori al rischio amianto, in presenza del quale sussiste comunque a carico del datore di lavoro l'obbligo:**
 - a) Di informare i dipendenti sui rischi specifici;
 - b) Di consentire agli stessi di verificare mediante i loro rappresentanti l'applicazione delle misure di tutela e di sicurezza sul lavoro;
 - c) Di fornire ai dipendenti i necessari dispositivi di protezione connessi al rischio specifico al quale sono esposti;
 - d) Di provvedere ad uno specifico addestramento circa l'uso degli stessi dispositivi di protezione individuale;
 - e) Di pretendere l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008.

***Il nostro impegno e la nostra professionalità al servizio di tutti.
Sostieni le nostre attività iscrivendoti alla FLP!***

Nel caso in esame il responsabile legale di una società era stato condannato dal Tribunale alla pena di euro 4.000,00 di ammenda (pena interamente condonata) per il reato di cui agli articoli 5 lettera b), c), d), e) e g) del D. Lgs. n. 277/1991 in materia di protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto (disposizioni ora riportate negli articoli 257, 258 e 259 del D. Lgs. n. 81/2008) per aver fatto svolgere ai propri dipendenti una attività lavorativa in tre capannoni forniti di copertura in cemento amianto ed adibiti a ricovero di macchinari e/o attrezzi agricoli oltre che a ricovero di animali di allevamento. Più in particolare **all'imputato era stato contestato di aver omesso, in violazione dei citati articoli: di informare i dipendenti circa i rischi specifici dovuti all'esposizione all'amianto; di consentire ai dipendenti di verificare, mediante i loro rappresentanti, l'applicazione delle misure di tutela e di sicurezza sul lavoro; di fornire ai dipendenti i necessari mezzi di protezione connessi al rischio specifico ai quali erano esposti; di provvedere ad un adeguato addestramento dei dipendenti circa l'uso dei mezzi individuali di protezione; di pretendere da parte del medico competente (mai nominato) l'osservanza degli obblighi previsti dalla citata normativa.**

Il responsabile legale della società ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione chiedendo alla stessa l'annullamento del provvedimento affermando a proposito che nei capannoni *“non veniva svolta attività lavorativa”* e sostenendo pertanto *“la conseguente non applicabilità della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 277 del 1991”* nella parte attinente alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro.

La Corte di Cassazione ha ritenuto però il ricorso infondato affermando:

- **che** *“va disatteso l'assunto difensivo principale secondo cui - trattandosi di capannoni ove non si svolgeva attività di utilizzazione, trasformazione o smaltimento di amianto - non si applicava la normativa di cui al Decreto Legislativo n. 277 del 1991 nella parte attinente alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro”;*
- **“che nella materia de qua, sono soggette a protezione tutte le attività lavorative nelle quali vi è il rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto”;**
- **che “in dette attività sono comprese non solo quelle in cui avvengono le lavorazioni dell'amianto, ma anche quelle che si svolgono con modalità tali da comportare rischi di esposizione alle polveri di amianto o di materiale contenente amianto; come nella fattispecie in esame”.**

Si trascrive:

- La sentenza della Corte di Cassazione - Sezione III Penale - n.10527 del 10.03.2009;
- Il D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 5, lett. b), c), d), e) e g) ed art. 50;
- Il D.P.R. n. 81 del 2008, artt. 257, 258, 259 e 262.

Dipartimento Studi e Legislazione



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE TERZA PENALE
Sentenza n.10527 del 10 marzo 2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPO Ernesto – Presidente
Dott. CORDOVA Agostino – Consigliere
Dott. GENTILE Mario – Consigliere
Dott. MARMO Margherita – Consigliere
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.V.A., nato il (OMISSIS);

Avverso la Sentenza Tribunale di Castrovillari, emessa il 17/03/08;

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;

Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per Rigetto del ricorso.

Udito il difensore avv. Donadio Michele, difensore di fiducia del ricorrente.

Fatto

Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza emessa il 17/03/08, fra l'altro, dichiarava V.V.A. responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 5 e 50 e lo condannava alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda; pena interamente condonata.

L'interessato proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva.

1. che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato in esame;
2. che la decisione impugnata, comunque, non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato.

Trattavasi di capannoni adibiti a ricovero di macchinari e/o attrezzi agricoli; nonchè a ricovero di animali da allevamento, nei quali non veniva svolta attività lavorativa, con conseguente non applicabilità della normativa di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991.

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 03/02/09, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

Il ricorso è infondato.



Il Tribunale di Castrovillari ha congruamente motivato in ordine ai punti fondamentali della decisione.

In particolare risulta accertato, mediante esame analitico, puntuale ed esaustivo del quadro probatorio acquisito al processo, che V.V., quale rappresentante legale della Vulnera srl - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - nell'ambito di attività aziendale svolta presso tre capannoni ubicati come in atti, con copertura in amianto, aveva violati gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 5, lett. b), c), d), e) e g), violazioni punite ai sensi dell'art. 50, cit. D.Lgs. (**norme ora riprodotte nel D.P.R. n. 81 del 2008, artt. 257, 258, 259 e 262 dettate in materia di protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto**).

In particolare il V. aveva omissis:

- 1) di informare i dipendenti circa i rischi specifici dovuti all'esposizione all'amianto;
- 2) di consentire ai dipendenti di verificare, mediante loro rappresentanti, l'applicazione delle misure di tutela e di sicurezza;
- 3) di fornire ai dipendenti i necessari mezzi di protezione connessi al rischio specifico cui erano esposti;
- 4) di provvedere ad adeguato addestramento dei dipendenti all'uso di mezzi individuali di protezione;
- 5) di pretendere da parte del medico competente (mai nominato) l'osservanza degli obblighi previsti dalla citata normativa.

Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, delle contravvenzioni come contestate al capo a) della rubrica.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivata dal giudice del merito.

Sono, altresì, errate in diritto perchè in contrasto con i parametri normativi di cui alla citata disciplina D.Lgs. n. 277 del 1991, ex art. 5 (ora riprodotta nel D.P.R. n. 81 del 2008, artt. 257, 258, 259 e 262).

In particolare va disatteso l'assunto difensivo principale secondo cui - trattandosi di capannoni ove non si svolgeva attività di utilizzazione, trasformazione o smaltimento di amianto - non si applicava la normativa di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, nella parte attinente alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro.

Al riguardo va ribadito ed affermato che nella materia de qua, sono soggette a protezione tutte le attività lavorative nelle quali vi è il rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

Consegue, perciò, che in dette attività sono comprese non solo quelle in cui avvengono le lavorazioni dell'amianto, ma anche quelle che si svolgono con modalità tali da comportare rischi di esposizione alle polveri di amianto o di materiale contenente amianto; come nella fattispecie in esame conforme Cass. Sez. 3^a, Sent. n. 9515 del 07/09/2000.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da V.V. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2009



Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 - Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212. - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 1991

Art. 5

Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.

1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano o sovrintendono alle attività indicate all'art. 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

- a) attuano le misure previste nel presente decreto e nei provvedimenti emanati in attuazione del medesimo;
- b) informano i lavoratori nonché i loro rappresentanti dei rischi specifici dovuti all'esposizione all'agente ed alle mansioni dei lavoratori medesimi e delle misure di prevenzione adottate, anche mediante dettagliate disposizioni e istruzioni lavorative, volte anche a salvaguardare il controllo strumentale; forniscono ai medesimi informazioni anonime collettive contenute nei registri di cui all'art. 4, comma 1, lettera q), e, tramite il medico competente, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, nonché indicazioni sul significato di detti risultati; informano altresì i lavoratori sulle misure da osservare nei casi di emergenza o di guasti;
- c) permettono ai lavoratori di verificare, mediante loro rappresentanti, l'applicazione delle misure di tutela della salute e di sicurezza;
- d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione;
- e) provvedono ad un adeguato addestramento all'uso dei mezzi individuali di protezione;
- f) dispongono ed esigono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali e delle norme, nonché l'uso appropriato dei mezzi individuali e collettivi di protezione messi a loro disposizione ed accertano che vi siano le condizioni per adempiere alle norme e disposizioni aziendali medesime;
- g) esigono l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui procedimenti produttivi e sugli agenti inerenti all'attività.

2. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, informano i lavoratori autonomi ed i titolari di imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera nell'ambito aziendale dei rischi specifici dovuti alla presenza di agenti nei luoghi di lavoro ove i suddetti lavoratori autonomi o quelli dipendenti dalle imprese incaricate sono destinati a prestare la loro opera. L'informazione comprende le modalità per prevenire i rischi e le specifiche disposizioni, anche aziendali, al riguardo.

3. Fermi restando gli obblighi dei datori di lavoro dei dirigenti e dei preposti di cui al comma 1 i titolari delle imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera presso aziende che svolgono le attività di cui all'art. 1 assicurano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti in relazione alla natura dei rischi risultanti dall'esposizione di questi ultimi, durante il lavoro, ad agenti di cui ai capi II, III e IV.

4. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono e sovrintendono alle attività indicate all'art. 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, ed i titolari delle imprese di cui al comma 3 cooperano all'attuazione delle misure di cui all'art. 4 e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.

Giurisprudenza di riferimento: Cass. Pen 32261/2007; Corte Cost. 312/1996; Cass. Pen. 10527/2009;

Art. 50

Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.

1. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

- a) con l'ammenda da lire quindicimilioni a lire cinquantamilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettera d), 9, 11, commi da 1 a 6, 13, 16, 17, commi da 1 a 7, 18, commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da 1 a 8, 25, commi da 1 a 3, 27, 30, commi da 1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da 1 a 6, 37, 40, commi da 1 a 5, 41, comma 1, 43, commi 1, 2, 3, e 5, 45 e 56. Alle stesse pene soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni emanate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 8, comma 1, 16, comma 8, 20, comma 2, 29, comma 3, 34, comma 5, 44, comma 7, 46 e 47, comma 3;



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



b) con l'ammenda da lire seimilioni a lire quindicimilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, commi 1, lettere b) ed e), 2 e 4, 7, commi 1 e 3, 12, 14, comma 2, 15, 18, comma 6, 21, 26, 28, comma 2, 29, 31, comma 9, 35, commi 1, 2 e 3, 40, comma 6, 41, commi 2 e 3, 42, 43, comma 6, 44 e 49;

c) con l'ammenda da lire duemilioni a lire seimilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettere c), f) e g), 11, comma 7, 14, comma 1, 17, comma 8, 20, comma 4, 24, comma 9, 25, comma 4, 28, comma 1, 30, comma 9, 34, comma 7 e 40, comma 7.

Giurisprudenza di riferimento: Cass. Pen. 49695/2004; Cass. Pen. 10218/2006 ; Cass. Pen. 28146/2006 ; Cass. Pen. 32261/2007; Cass. Pen. 40196/2007; Cass. pen. 35499/2007; Cass. Pen. 802/2007; Cass. Pen. 47341/2007; Cass. Pen. 35421/2008; Cass. Pen. 1825/2009; Cass.Pen. 46867/2007; Cass.Pen. 47076/2007; Cass. Pen. 10527/2009;



Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 (Testo Unico su salute e sicurezza) Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n.108

Titolo IX

SOSTANZE PERICOLOSE

Capo III

Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione II

Obblighi del datore di lavoro

Art. 257.

Informazione dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:

- a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;
- b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;
- c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
- d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione;
- e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 254 e la necessità del monitoraggio ambientale.

2. Oltre a quanto previsto al comma I, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 254, il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate.

Giurisprudenza Collegata: Cass. Pen. 10527/2009;

Art. 258.

Formazione dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.

2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:

- a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
- b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
- c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;



- d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
- e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- f) le procedure di emergenza;
- g) le procedure di decontaminazione;
- h) l'eliminazione dei rifiuti;
- i) la necessità della sorveglianza medica.

3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n.257.

Giurisprudenza Collegata: Cass. Pen. 10527/2009;

Art. 259.

Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate cui all'articolo 246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti ad un controllo sanitario volto a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.

2. I lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di cui all'articolo 243, comma 1, sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.

3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria.

4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomografia assiale computerizzata.

Giurisprudenza Collegata: Cass. Pen. 10527/2009;

Capo IV

Sanzioni

Art. 262.

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 223, commi da 1 a 3, 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 236, comma 3, 237, 238, comma 1, 239, comma 2, 240, commi 1 e 2, 241 e 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 250, commi 1, 2 e 4, 251, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi da 1 a 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;

b) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 223, comma 1, 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1 e 4, 240, comma 3, 248, comma 1, e 252;

c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro per la violazione degli articoli 250, comma 3, e 256, commi 5 e 7;

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3.

Giurisprudenza Collegata: Cass. Pen. 10527/2009;